

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/160 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nella 17ª sessione della Conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Johannesburg (Sudafrica) dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 (CoP 17), sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
- (3) I seguenti generi o specie sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e vanno inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Le seguenti specie sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e vanno trasferite dall'allegato B all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) I seguenti taxa sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione e vanno trasferiti dall'allegato A all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (popolazione di Bahía de Cispatá, in Colombia, con annotazione), *Crocodylus porosus* (popolazione della Malaysia, con annotazione), *Dyscophus antongilii*.
- (6) I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e vanno inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (con annotazione per *Abronia aurita*,

⁽¹⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

